

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Decreto 7 giugno 2004 n.76

Modifica art. 2 del Decreto 19 aprile 2000 n. 40

**“Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri del territorio della
Repubblica di San Marino”**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 31 maggio 2004 n.49;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo 1

L’articolo 2 del Decreto 19 aprile 2000 n. 40 è così sostituito:

“Art. 2
(Divieti)

Al fine di evitare disturbo e danni alla nidificazione degli uccelli rapaci presenti sul territorio della Repubblica di San Marino, è vietata l’attività di arrampicata e di escursionismo in parapendio e deltaplano con o senza motore nelle aree rupestri del territorio regolamentate e segnalate da appositi segnali.

L’apertura di nuove vie di arrampicata è regolamentata dalla Legge 16 novembre 1995 n. 126 - art.8 - “Legge quadro per la tutela dell’Ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Paolo Bollini – Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

